DISPOSIZIONI INTESE AD AGEVOLARE LA CESSIONE DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI E LA IMMIGRAZIONE IN ALTO ADIGE

Art. 5

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina, relativi all'acquisto dei beni degli agricoltori della provincia di Trento, che si trasferiscono in Alto Adige per l'acquisto delle proprieta' agrarie gia' appartenenti agli allogeni e cittadini tedeschi rimpatrianti, nonche' gli atti e contratti relativi alla successiva prima alienazione dei beni stessi, che si verifichi entro un triennio dal precedente trapasso, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina per il perseguimento dei fini attribuitigli, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari dei notai per gli atti e contratti indicati nel presente articolo sono ridotti a meta'.

Versione in vigore dal 5 aprile 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali e industriali e la immigrazione in Alto Adige
Estremi	Legge 12 febbraio 1942, n. 174
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-intese-ad-agevolare-la-cessione-di-aziende-commerciali-e/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it